DISCIPLINARE DI GARA

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. a lotto unico, per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in aree esterne e sottoservizi nei Presidi di proprietà dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. CPV: 45233141_ CUI: L01310860505202600018_ CIG (come da piattaforma START)

RUP: Ing. Lucia Trillini

Sommario

PREMESSE 5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 5
1.2 IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
2.1 DOCUMENTI DI GARA 8
2.2 CHIARIMENTI 9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO 10
3.2 LOTTO 11
3.3 IMPORTO 11
3.4 DURATA 11
3.5 REVISIONE PREZZI 12
3.6 MODIFICHE AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 14
5.1 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE 14
5.1.1. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 14
5.1.2 SELF CLEANING 16
5.1.3 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.102 DEL CODICE 17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 17
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 17
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICA FINANZIARIA 18
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 18
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 19
7. AVVALIMENTO 19
8 SUBAPPALTO 21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 21

10. GARANZIA PROVVISORIA 22
11. SOPRALLUOGO 23
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC 23
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. 23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 24
L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del _____ a pena di irricevibilità. 24
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 26
Non sono sanabili: 26
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 28
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 28
15.2 PROCURA 30
15.3 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL BOLLO 31
15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 31
15.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 33
15.5.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Mod. 1 33
15.5.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE al DGUE REDATTE SU MODULO 2 34
15.5.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPRESA CONSORZIATA /AUSILIARIA/COOPTATA MODULO3 34
15.5.4. CONTRIBUTO ANAC 35
15.5.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 35
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 35
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 36
15.5.6. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (SOLO PER OPERATORI ECONOMICI CON OLTRE 50 DIPENDENTI) 37
15.5.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI AVVALIMENTO 37
16. OFFERTA ECONOMICA 37
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 38
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE 39
19 .VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 39
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 39
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 40

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 40
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 43
23.1FATTURAZIONE ELETTRONICA 43
24 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 44
25 ACCESSO AGLI ATTI 45
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 45
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 45
28 NORMA DI CHIUSURA E RINVIO 46

Acronimi e Abbreviazioni utilizzati	
AOUP	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Codice	Codice dei contratti Pubblici – D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
CSA	Capitolato Speciale d'Appalto
DL	Direttore dei lavori
OE	Operatore economico
RUP	Responsabile Unico di Progetto
SA	Stazione Appaltante

PREMESSE

Con delibera della Direttrice Generale AOUP n. 1005 del 04.09.2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico i "*Lavori di manutenzione straordinaria in aree esterne e sottoservizi nei presidi di proprietà dell'Azienda Ospedaliero Universitaria*" .

L'affidamento avverrà tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c.4 del Codice e dell'art. 108, c.2, lett. f) del Decreto medesimo, trattandosi di lavori non caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Ai sensi dell'art. 58 del D.L.gs. n. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto per esigenze di natura operativa e organizzativa, tali da preferire l'unico operatore per raggiungere standard di efficienza ed efficacia nell'attuazione dei contratti, in ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 c.1 e 2 del Codice.

La durata massima della procedura per addivenire all'aggiudicazione è pari a 5 mesi a far data dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art.1 c.4 e 5, dell'All. I.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il luogo di esecuzione dei lavori e di svolgimento dei servizi tecnici è Pisa (cod. NUTS: ITI17)

Il CUI acquisito con la redazione del Programma Triennale e dell'elenco annuale è L01310860505202600018.

Il Responsabile Unico del Progetto (in seguito RUP), ai sensi dell'art.15 del codice, è l'Ing. Lucia Trillini.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/ La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/- nella sezione Sito e Riferimenti – Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento **nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma**.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto da questo richiamato.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza

dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;

b) per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1.2 IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/ .

Per identificarsi gli OE dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema, completamente gratuita, inserendo fra l'altro una userid, una password ed il proprio codice fiscale indispensabili per i successivi accessi.

Ogni successivo accesso al sistema ed ai documenti della procedura avverrà con identità digitale (SPID, CNS o CIE) oppure tramite user id e password indicate in sede di registrazione. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla Stazione Appaltante. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara generato dal sistema ;
2) Disciplinare di gara ;
3) Capitolato normativo e documentazione allegata;
4) DUVRI;
5) Domanda di partecipazione generata dal sistema;
6) Mod.1_ Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione;
7) Documento di Gara Unico Elettronico - DGUE (generato dal sistema);
8) Mod.2_ Dichiarazioni integrative al DGUE;
9) Mod.3_ DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'eventuale impresa cooptata e l'eventuale impresa consorziata indicata da Consorzio che partecipa in raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE;
10) Mod.4_ Dichiarazioni d'impegno art. 102 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
11) Mod.5_ Dichiarazioni ausiliario;
12) Mod.6_ Patto d'integrità;
13) Attestazione pagamento ANAC;
14) Lo schema di scrittura privata della convenzione di accordo quadro;

È parte integrante della documentazione di gara l'offerta economica predisposta con le modalità di seguito specificate.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e liberamente, per via elettronica, sulla Piattaforma Start nell'area "dettaglio di gara" www.start.toscana.it.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema e pari a 150 MB. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo: - PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo; - PDF /A e JPG per le immagini. La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l'apposita funzione " Richiesta chiarimenti" disponibile nella sezione " comunicazioni" di ciascuna procedura di gara, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte al richiedente e se ritenute d'interesse collettivo, pubblicate nella sezione chiarimenti di START posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né a quelle formulate successivamente al termine indicato.

Si precisa che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni del Disciplinare ritenute equivoche o contraddittorie. Non si danno pareri in merito alle qualificazioni per categorie e alle possibili ipotesi di ATI. Non saranno ammessi quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà in alcun modo ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005 e dell'art. 43 del Codice, tramite la piattaforma telematica START e si considerano eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione inerenti alla documentazione di gara verranno pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara". In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'AOUP deve provvedere alla riqualificazione e/o manutenzione straordinaria delle aree esterne e relativi sottoservizi nei presidi di proprietà ed in uso all'Azienda. Si tratta di operazione indispensabile per garantire la sicurezza del personale in forza e dei pazienti considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria coinvolgono opere complesse volte a garantire, la continuità assistenziale e lo stato di sicurezza, efficacia ed efficienza. I suddetti interventi riguarderanno i lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali ammalorate, il rifacimento di cordoli non più in quota, assenti o fortemente danneggiati, il rifacimento di marciapiedi, il ripristino o la creazione di punti di captazione delle acque metoriche, di tratti di fognature al fine di scongiurare allagamenti, e per la posa di tubazioni e cavidotti per i necessari adeguamenti tecnologici. Per una descrizione più dettagliata delle prestazioni richieste si rimanda alle Specifiche tecniche allegate al Capitolato Speciale d'Appalto.

Lo strumento contrattuale che risulta più efficace nell'ottica del risultato sostanziale e dell'efficienza procedurale è l'istituto dell'Accordo Quadro, utile a realizzare singoli interventi nel momento in cui viene determinata la natura degli interventi da effettuare e il livello di urgenza rispetto alle esigenze che emergeranno nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

3.2 LOTTO

L'appalto, per esigenze di natura operativa e organizzativa, è costituito da un unico lotto. Le caratteristiche delle lavorazioni impongono un'organizzazione e ordinamento univoco delle singole esecuzioni le quali sono da ritenersi funzionalmente integrate, con conseguente necessità di cercare nelle proposte di offerta dei concorrenti la più ampia sinergia possibile per il perseguimento del risultato e il raggiungimento di alti standard di efficienza ed efficacia nell'attuazione dei contratti.

3.3 IMPORTO

Ai sensi dell'art. 14, c.8 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il valore dell'appalto è **stimato** in € **3.873.000,00** = IVA esclusa e ripartiti come da tabella sottostante :

Tabella n.1

n.	Oggetto	SOA e classifica	CPV o codice ateco	Importo al netto dell'IVA
1	Lavori stradali Sottoservizi e Scavi	OG3 cl V OG6 cl IV	45233141	€ 3.679.350,00
2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 193.650,00

I costi della manodopera sui lavori, considerata la natura dell'Accordo Quadro, possono essere stimati puntualmente con i progetti dei contratti specifici. Tuttavia una stima complessiva dei costi della manodopera ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, fermo restando che il costo puntuale sarà determinato nei singoli contratti attuativi, è di circa il 30% del valore dell'appalto.

3.4 DURATA

L'Accordo Quadro avrà la **durata di 36 mesi**. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può stipulare i contratti specifici, i quali potranno essere eseguiti anche dopo il termine di scadenza dell'Accordo Quadro.
L'inizio dell'Accordo Quadro coincide con la data di consegna del primo contratto specifico risultante da apposito verbale. Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso per esaurimento dell'intera somma prevista, l'appaltatore, nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovrà provvedere a completare gli stessi, in ogni loro parte a perfetta regola d'arte.
Alla scadenza del suddetto termine, ove non sia stata attivata da parte del RUP l'opzione di proroga, l'Accordo si intenderà comunque estinto indipendentemente dalla quota di prestazioni

affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
L'AOUP si riserva inoltre la facoltà di prorogare per **ulteriori 12 mesi** la durata dell'Accordo Quadro alle condizioni espresse nel capitolato speciale, **ai sensi dell'art. 120, comma 10** del Codice, fatta salva la durata limite di 4 anni complessivi.

3.5 REVISIONE PREZZI

La revisione è effettuata secondo le modalità previste nel Capitolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.6 MODIFICHE AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali sono consentite nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
L'Azienda si riserva la facoltà di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 1.2 del CSA, l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 c.10 del Codice fatta salva la durata limite di 4 anni complessivi per un ulteriore importo di € 1.291.000,00.
Ne discende che l'importo complessivo stimato dell'appalto, IVA esclusa ma comprensivo di opzione di proroga è ripartito nel modo seguente :

n.	Oggetto	SOA e classifica	CPV o codice ateco	Importo al netto dell'IVA
1	Lavori compresi i costi della sicurezza	OG3 cl. V prevalente OG6 cl. IV	45233141	€ 5.164.000,00

Pertanto si rende necessario che l'appaltatore possegga il requisito necessario per il maggiore importo dei lavori da realizzare.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla

stessa gara: – partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
– partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
– partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.
Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
– partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home /Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda.

Con la partecipazione alla gara gli operatori economici rilasciano alla Stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale attraverso il Mod. 1, ai sensi dell'art. 24 del Codice nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 D.Lgs. 36/2023.

5.1.1. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non già presente) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di

gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare le percentuali delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, come segue:
- una quota pari al 5 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 5 per cento di occupazione femminile.

5.1.2 SELF CLEANING
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice; - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.1.3 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.102 DEL CODICE

L'operatore economico è tenuto ad assumersi gli impegni di cui all'art. 102 c.1 del codice lett.a), b) e c).

A tal riguardo dichiara nell'apposito Mod. 4 le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La Stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi mezzo adeguato, anche con le modalità di cui all'art. 110, solo nei confronti dell'offerta aggiudicataria.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti**, a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti del disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023, reso disponibile dall'ANAC.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale presso gli enti competenti qualora non sia possibile la verifica attraverso FVOE. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (art. 100, co. 3 del Codice). Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova,l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICA FINANZIARIA

Gli operatori economici devono possedere le seguenti certificazioni SOA per l'esecuzione dei lavori:

Categoria	Classifica	Importo dei lavori con opzione di proroga art. 120 c.10 del Codice	Subappalto
OG3	V	€3.614.800,00	Nella misura di cui all'art. 119 del Codice
OG6	IV	€1.549.200,00	Nella misura di cui all'art. 119 del Codice

N.B. Viene fatta richiesta della classifica V stante la previsione dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, in conseguenza della quale i requisiti richiesti devono essere commisurati al valore complessivo dei lavori nell'appalto, pari ad € 5.164.000,00=, così come indicato nel parere del MIT n. 3633 del 23/06/2025.

Il possesso di questo requisito di partecipazione è dichiarato dal concorrente tramite la produzione di copia dell'attestazione SOA in corso di validità.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo **all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al **Paragrafo 6.1, lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui al **Paragrafo 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese o GEIE, nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al di cui al **Paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria di cui al Paragrafo 6.2

Ai sensi **dell'art. 67, co. 5 del D.Lgs. 36/2023**, i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi **dell'art. 67, co. 1, lettera b**) del Codice, per i consorzi di cui all'articolo art. 65, comma 2, lettera d), che eseguano i lavori **esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Ai sensi **dell'art. 67, co. 1, lettera d)** del Codice, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), che eseguano i lavori **tramite le consorziate indicate in sede di gara**, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 .

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l' avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti generale previsti dal Codice richiamati dal punto 5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente produce a sistema oltre al DGUE dell'ausiliaria:

- **dichiarazione** resa e sottoscritta dall'ausiliaria da allegare alla domanda di partecipazione;
- il **contratto di avvalimento** che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, da allegare alla domanda di partecipazione;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **dieci giorni,** pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica l'intenzione o meno di subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime relative alla categoria prevalente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ove sussistano lavorazioni in luoghi confinati devono essere eseguite da imprese o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del DPR 177/2011. Dette prestazioni, se subappaltate, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, stante la relativa natura e complessità, rispetto alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori coinvolti, e le esigenze di assicurare il controllo conseguente con adeguata efficacia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per una disciplina più approfondita di rinvia all'art. 7.4 del CSA.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1.CCNL. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di Edilizia Industria codice alfanumerico F012 il quale ha assorbito l'F011. In alternativa l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2. Stabilità occupazionale. Alla luce della tipologia degli interventi in questione, non è applicabile ai lavori in oggetto la prescrizione contenuta nell'art. 57, c.1 del Codice relativa alla stabilità occupazionale del personale impiegato dal contraente uscente.

3. Pari opportunità generazionali. Tenuto conto della tipologia dell'intervento in questione, il contraente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari ad almeno al 5 per cento delle assunzioni necessarie, di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività connesse o strumentali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari a superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta (non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a

consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, saranno applicare le penali indicate all'art.**8.4 del Capitolato** normativo.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, c.1 e 3 del Codice, in ragione della circostanza che quella in oggetto è una procedura aperta, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore stimato dai lavori, e precisamente di importo pari a € 38.730,00=.
Ai sensi dell'art. 53, co. 4-bis del Codice, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, co. 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

La Stazione Appaltante non ha previsto l'effettuazione di sopralluoghi ai fini della presentazione dell'offerta, è tuttavia facoltà dell'Operatore Economico chiedere di accedere ai luoghi in accordo con la U.O. Facility Management che indicherà il giorno e l'orario.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 (quota calcolata sull'importo a base d'asta + opzione), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La ricevuta di avvenuto pagamento, disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'ANAC, dovrà essere prodotta dall'operatore economico nell'apposita sezione "Richieste amministrative" della piattaforma e-procurement di "START". Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente attraverso START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. Le dichiarazioni sostitutive sono, redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, pertanto, l'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 12.10.2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1 del presente disciplinare.

Si segnala che la piattaforma supporta il caricamento di documenti la cui dimensione per ognuno non può essere superiore a 150 Mbps.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" (consultabile all'indirizzo internet: https://start.toscana.it), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A. Documentazione Amministrativa
B. Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata, nella sezione "Comunicazioni ricevute" della gara in oggetto; questa notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.
La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera e) del Codice, sono inammissibili le offerte:
a) non conformi ai documenti di gara;
b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
d) considerate anormalmente basse;
e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza; - la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del Paragrafo 13.1 del presente disciplinare.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- la mancata indicazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. È facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la Stazione Appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la Stazione Appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione, generata automaticamente dalla piattaforma stessa;
2) eventuale procura;
3) DGUE (START genera automaticamente la richiesta del DGUE elettronico per gli operatori economici, anche riuniti, per le imprese ausiliarie, per le consorziate esecutrici e, in caso di consorzi stabili, per le consorziate non esecutrici che prestano i requisiti);
4) Integrazioni alla domanda di partecipazione Mod. 1 corredata da imposta di bollo vedi Parag. 15.3;
5) Dichiarazione integrativa al DGUE (presentata da parte di ciascun Operatore economico costituente eventuali Raggruppamenti temporanei o partecipante alla procedura di gara quale Consorzio/consorziata, GEIE e aggregazioni di rete), Mod. 2;
6) DGUE dell'impresa avvalente (eventuale) Mod. 2.1
7) Dichiarazione integrativa dell'impresa consorziata/ ausiliaria /cooptata(eventuale)Mod. 3.
8) Garanzia provvisoria;
9) Dichiarazione in caso di avvalimento Mod.5
10) Patto di Integrità (da presentare da parte di ciascun Operatore economico costituente eventuali Raggruppamenti temporanei o partecipante alla procedura di gara quale Consorzio/consorziata, GEIE e aggregazioni di rete), come da Mod. 6;
11) Documentazione per la verifica della equivalenza del CCNL indicato in sede di offerta (eventuale) Mod. 1;
12) Dichiarazione impegno occupazione giovanile e femminile Mod.4;
13) Rilascio consenso dati FVOE Mod. 1;
14) Copia del Rapporto sulla situazione del personale (obbligatoria per imprese con più di 50 dipendenti)

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

L' Operatore economico compila la domanda di partecipazione attraverso la Piattaforma.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
In caso di consorzi fra società cooperative, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi propri (ragione sociale, codice fiscale, sede, in caso di persona giuridica; oppure nome, cognome etc., in caso di persona fisica) e dei soggetti di cui all'articolo 94,

comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
- Di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento della Stazione Appaltante consultabile al link di seguito indicato per la consultazione su Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e/o collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di avvalersi o meno delle riduzioni di cui all'art. 106 c.8 del Codice dichiarando , in caso positivo, al Mod.1 "Integrazioni alla domanda di partecipazione" il possesso delle certificazioni ovvero il titolo per fruire delle riduzioni ivi previste. L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma in allegato al Mod.1 copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Mediante l'utilizzo del Mod.1 Integrazioni alla domanda di partecipazione, devono essere rese le seguenti dichiarazioni:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate ; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, c.2 lett. b) c) e d) del Codice, indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.
- Di accettare il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara;
- Per gli operatori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 c.2 e 53 c.3 del D.P.R. 644/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- Di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali .

La domanda, e le ulteriori dichiarazioni rese con il Mod.1, sono sottoscritte e presentate, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

Nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative, di imprese artigiane, o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente e presentata dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 PROCURA

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa: a. l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; b. copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio; c. non è necessario allegare

la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.3 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli Operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da €16,00, inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione (Mod. 1) contenuta tra i modelli inseriti e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf con la marca da bollo correttamente annullata. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo (o figure assimiliate), il bollo è dovuto solo dalla mandataria o capogruppo.

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START.
Deve essere compilato il DGUE:

- del singolo concorrente, in caso di impresa singola;
- di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, costituiti e costituendi;
- di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, in caso di aggregazioni di imprese di rete; ovvero dell'organo comune e delle singole imprese retiste indicate;
- del consorzio e delle consorziate esecutrici, in caso di consorzi fra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c) e d) del Codice, nonché anche delle consorziate non esecutrici che prestano i requisiti, in caso di soli consorzi stabili.

In caso di consorzi fra società cooperative, consorzi fra imprese artigiane o di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica la consorziata (o le consorziate) per la quale (o per le quali) il consorzio concorre alla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun membro dell'operatore riunito.

Il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente con le stesse modalità indicate, per la domanda di partecipazione, nel Paragrafo 15.1 del presente disciplinare. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara nel DGUE il possesso dei requisiti sia di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, attestando l'assenza dei motivi di esclusione nelle apposite parti e sezioni, sia di ordine speciale.
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sotto la sua responsabilità.
L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'operatore dichiara i dati dell'attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 100 del Codice, nella "Parte IV – A: Criteri di selezione: Idoneità – Iscrizione in un registro professionale pertinente", inserendo la relativa categoria e classifica d'importo dei lavori cui l'attestazione di qualificazione si riferisce.

15.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.5.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Mod. 1

L'operatore economico oltre alle dichiarazioni rese nel presente Mod. 1 e richiamate al paragrafo 15.1 a cui si rinvia, compila ed allega se previsto la dichiarazione di avvalimento (Mod. 5) ed inserisce i dati identificativi della impresa (Mod.1) di cui si avvale al fine di dimostrare i requisiti di cui alla sezione specifica del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento alla documentazione amministrativa. L'operatore assolve all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo secondo come disciplinato al paragrafo 15.3.

L'operatore rende dichiarazione in caso di self – cleaning inserendo nella piattaforma START la relazione che illustra le misure adottate in relazione alle cause di esclusione verificatesi prima della presentazione della domanda di partecipazione ed indica nel DGUE il riferimento al documento caricato. In egual modo dichiara le motivazioni che hanno impedito l'adozione delle misure di self- cleaning dimostrando l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore rende dichiarazione in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 D.Lgs. 14/2019, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'operatore dichiara:

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nel suddetto elenco;
- di assumere specifici impegni in materia di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o svantaggiate, parità di genere e generazionale;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico, di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;

- di impegnarsi all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L. 13 agosto 2010 n.136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011 aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2019, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;
- di autorizzare al trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente per finalità inerenti l'ambito della presente gara;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE2.0 di ANAC ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 e per le altre finalità previste dal Codice, autorizzandone l'accesso al fascicolo sopradetto.

15.5.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE al DGUE REDATTE SU MODULO 2

Il modulo 2 costituente la dichiarazione integrativa al DGUE viene presentato da parte di ciascun Operatore economico costituente eventuali Raggruppamenti temporanei o partecipante alla procedura di gara quale Consorzio/consorziata, GEIE e aggregazioni di rete.

L'operatore economico dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'immediata disponibilità all'esecuzione delle prestazioni, indica i requisiti di idoneità professionale dichiarando l'iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura , numero di iscrizione, posizioni assicurative e previdenziali, dichiarando di essere o meno una PMI .

L'operatore dichiara di essere in possesso requisiti di capacità tecnica mediante il requisito di attestazione SOA inserendone gli estremi di rilascio, le categorie e classifiche, nonché l'indicazione dei soggetti (persone fisiche). Ove l'operatore non risulti in possesso di categoria SOA dichiara di essere munita di Patente necessaria per operare nei cantieri temporanei e mobili di cui al D.L. 2 marzo 2024 , n. 19 conv. L 26 aprile 2024, n.56 e relativo regolamento , inserendo il numero di riferimento della patente.

Con riferimento agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 dichiara la propria posizione indicando il numero dei dipendenti ed inserendo il relativo documento nel FVOE 2.0 ove non fosse presente.

Dichiara in fine con riguardo alle condizioni di esecuzione di assicurare il rispetto degli impegni di cui all'art. 102 e della parità di genere.

15.5.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPRESA CONSORZIATA /AUSILIARIA/COOPTATA MODULO3

Le consorziate indicate come esecutrici (e, nel caso di consorzi stabili, anche quelle che prestano al Consorzio i requisiti) dovranno compilare, oltre al modulo "Mod. 3 - Dichiarazioni integrative Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata", il proprio DGUE limitatamente alle parti di

pertinenza. L'inserimento nel sistema START dei "DGUE" e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (Mod. 1 per il consorzio e Mod. 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Nel caso di cooptazione: il concorrente deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo "Mod. 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE" nel quale dovrà dichiarare di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata, mentre l'impresa cooptata che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà compilare, oltre al modulo "Mod. 3 - Dichiarazioni integrative Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata", il proprio DGUE (limitatamente alle parti di pertinenza), dichiarando di possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e che eseguirà i lavori per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice. L'inserimento nel sistema START dei "DGUE" e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (Mod. 2 per il concorrente e Mod. 3 per la cooptata) avverrà a cura del concorrente, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE e del modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata". L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nel modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata". Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti dell'ammontare dell'importo dei lavori che saranno a essa affidati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

15.5.4. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Per tutte le informazioni di dettaglio, si rinvia al Paragrafo 12 del presente Disciplinare.

15.5.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite, con riferimento a ciascun contratto attuativo, dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite, dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - **a.** quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - **b.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5.6. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (SOLO PER OPERATORI ECONOMICI CON OLTRE 50 DIPENDENTI)

I concorrenti, le imprese ausiliarie, le consorziate esecutrici e, per i consorzi stabili, le consorziate non esecutrici che prestano i requisiti con oltre 50 dipendenti, producono copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46, co. 2 del D.Lgs. 198/2006. L'attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali è contenuta nel Mod. 1. La mancata produzione di copia dell'ultimo rapporto e l'attestazione di conformità di cui sopra, possono essere sanate mediante soccorso istruttorio. Se l'operatore economico non adempie alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante, l'offerta è dichiarata inammissibile qualora il rapporto o l'attestazione di conformità non risultino neanche nel fascicolo virtuale.

15.5.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI AVVALIMENTO

In conformità a quanto previsto al paragrafo7, per ciascuna ausiliaria, il concorrente produce oltre al DGUE e alla dichiarazione da rendersi nel Mod.1 di integrazione alla domanda di partecipazione, anche il contratto di avvalimento .

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma, secondo le seguenti modalità.

L'offerta economica, generata dalla Piattaforma, e firmata secondo le modalità esplicitate al paragrafo 15.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale (massimo 3 cifre decimali) offerto, al netto di IVA, nonché i costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3.3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

La busta economica deve inoltre contenere la seguente documentazione:

- il **pagamento del contributo ANAC**;
- la **cauzione provvisoria**,

- la **relazione di equivalenza** delle tutele **in caso di adozione di un CCNL diverso** da quello indicato dalla stazione appaltante (nell'apposito spazio denominato "Relazione equivalenza CCNL") , con relativa documentazione probatoria;

NOTA: nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.
Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, determinerà l'esclusione del concorrente, senza applicazione del soccorso istruttorio, atteso che i costi e gli oneri citati costituiscono elementi essenziali dell'offerta ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D.Lgs. 36/2023.
Si precisa altresì che, pur facendo parte della documentazione amministrativa, il pagamento del contributo ANAC e la cauzione provvisoria devono essere inserite negli appositi spazi creati nella sezione dedicata all'offerta economica per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare la verifica prima dell'apertura delle offerte economiche, come previsto dal Bando Tipo ANAC.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 c.4 e 108 c.1 del Codice determinato mediante il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara con applicazione del meccanismo di esclusione di cui all'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte risulti pari o superiore a cinque.
Per l'individuazione delle offerte anomale, ai fini dell'esclusione automatica delle stesse, questa stazione appaltante si avvarrà del criterio A di cui all'II.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE

Le sedute di gara saranno preventivamente comunicate tramite la piattaforma telematica START, nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Tramite la piattaforma saranno altresì forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.

Alle sedute di gara non è prevista la presenza del pubblico **non saranno pertanto effettuate sedute pubbliche per l'apertura delle offerte.** Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità e il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto del principio di trasparenza.

La Stazione Appaltante ricorrerà all'istituto dell'Inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 - Con l'inversione procedimentale, dopo la scadenza delle offerte, si procederà alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, e successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo e del secondo in graduatoria.

19 .VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

All'apertura delle offerte economiche procede il RUP assistito dal seggio di gara costituito da funzionari della IFO Gare, Servizi e supporto giuridico.

Essendo stato scelto dalla stazione appaltante l'istituto dell'inversione procedimentale, la documentazione amministrativa rimarrà chiusa, segreta e bloccata dal sistema.

Si procederà:

- alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ed alla regolarità della cauzione provvisoria presentata da parte di tutti i concorrenti;
- ove necessario, limitatamente a questi due documenti, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio;
- alla verifica della regolarità formale delle offerte economiche presentate ed all'eventuale esclusione di quelle inammissibili ai sensi di quanto previsto dal presente disciplinare;

La piattaforma procederà a generare in automatico la classifica provvisoria previa esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità specificate nel paragrafo successivo.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 54, co.1 del D.Lgs. 36/2023, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle stesse sia pari o superiore a cinque. Ai sensi dell'art. 54, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, nei casi di cui sopra, questa stazione appaltante si avvale del Metodo A contenuto nell'Allegato II.2 del Codice, il quale prevede il c.d. "taglio delle ali" quale calcolo propedeutico per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte.

Qualora, di contro, il numero delle offerte sia inferiore a cinque, è attivata la verifica di congruità di cui all'art. 110 del Codice, qualora sia rilevata la presenza di elementi specifici di anomalia. In ogni caso, il RUP si riserva la facoltà di valutare la congruità di un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente formazione della graduatoria, generata automaticamente dalla piattaforma, il RUP accede alla documentazione amministrativa dei primi due offerenti classificati provvisori non anomali e procede alla verifica:

- della completezza della documentazione amministrativa presentata;
- della conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazione da essi presentate;

ed ove si renda necessario ad attivare la procedura di soccorso istruttorio nelle forme e tempi di cui al paragrafo 14.

Il RUP infine procederà all'ammissione del concorrete o all'eventuale sua esclusione.

Fermo quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Qualora sia accertato, sulla base di rilevanti elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate, ai sensi dell'art 95, comma 1, lett. d) del Codice.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

In tal caso non si potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione dell'offerta, né risarcimenti per qualsiasi causa.

AOUP si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01), nel caso in cui gli aggiudicatari abbiano dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore, ai sensi dell'art.102 del Codice, in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 5.1.3 del presente disciplinare, riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
La verifica dei requisiti è effettuata tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE sui primi due concorrenti in graduatoria e in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti
In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ed a incamerare la garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a rideterminare la soglia di anomalia e riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Pena la decadenza dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare:
- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo l'art. 117 c.1 del Codice e secondo lo schema di cui al DM 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore si impegna a ricostituire la

garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa (per una disciplina più compiuta si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Normativo art. 7.13.b)).
- la polizza assicurativa di cui all'art. 117 c.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 7.13 d) del Capitolato Normativo;
- nel caso di aggiudicazione a RTI (non costituite) la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68 del Codice;
- la documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale.
Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss. del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). A seguito del suddetto controllo, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice. Ai fini della stipula, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 2% dell'importo contrattuale e depositare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ex art. 18 D.Lgs. 36/2023.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.117 del Codice.
Disposizioni particolari:
-se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;
-se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023,

dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo"1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Si prevede la revoca della procedura di gara, ai sensi dell'art 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., qualora la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa Stazione Appaltante.

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. **In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta**.

23.1FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008).

In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015, le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse nei confronti di questa Amministrazione, potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato fattura elettronica XML" del citato DM.

Pertanto i Fornitori dovranno inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it.
Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica; le fatture indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono fare riferimento al seguente:
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica: 01310860505
Codice Univoco Ufficio: UFNLF5
Codice IPA: aou_pisa
CIG:
CUP:
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura. L'aggiudicatario potrà emettere fattura solo dopo la ricezione dell'ordine elettronico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) da parte dell'Amministrazione.
A norma dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 le aziende sanitarie effettuano i pagamenti a sessanta giorni dal ricevimento della fattura.

24 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice Etico e di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante, al seguente link:
Codice etico e di comportamento dell'AOUP:
https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=16064

PTCP sottosezione del PIAO 2025 – 2027: https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=623:pianotriennale-di-prevenzione-della-corruzione-ptpc-dell-aoup&catid=199&Itemid=112.

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie sul presente appalto e non si giunga ad un accordo bonario, le stesse verranno devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pisa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'AOUP è titolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti. Responsabile della protezione dei dati (RPD) Consorzio Metis, Via Francesco Squartini n°42 - Pisa -56121 P.I. 01474230503. Referente persona fisica: Avv. Filippo Castagna, via Roma, 67 -56126 – Pisa tel. 050995879 – mail responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it; PEC: pec-aoupisana@legalmail.it Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana (START). Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del contratto. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana assegnati alle strutture interessate dal presente

appalto. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Azienda nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE) mediante presentazione di apposita istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

28 NORMA DI CHIUSURA E RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si rimanda al CSA ai suoi allegati ed al Codice dei contratti pubblici vigente alla data di pubblicazione del presente appalto.

Il Responsabile Unico di Progetto
(Ing. Lucia Trillini)
Firma digitale

TRILLINI
LUCIA
REGIONE
TOSCANA
07.09.2026
14:46:42
GMT+02:00